



GENERALI
Assicurazioni Generali

Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste
Sede Secondaria e Direzione per l'Italia in Mogliano Veneto
Capitale sociale Euro 1.556.873.283,00 int. versato
Codice Fiscale e Registro Imprese Trieste 00079760328
Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese
di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026

DOCUMENTO INFORMATIVO

sul piano di incentivazione di lungo termine del Gruppo Generali

19 marzo 2013

INDICE

| | |
|---|----|
| Nota Introduttiva | 3 |
| Definizioni | 4 |
| 1. Soggetti destinatari | 7 |
| 2. Le ragioni che motivano l'adozione del Piano..... | 9 |
| 3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti..... | 13 |
| 4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti..... | 17 |
| Allegato "A" – Tabella n. 1, Sezione 2 del Quadro 2 unita allo Schema N. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento emittenti | 22 |



NOTA INTRODUTTIVA

Con il presente documento informativo, Assicurazioni Generali S.p.A., in conformità a quanto previsto dall'articolo 84-*bis*, comma 1, del REGOLAMENTO EMITTENTI, fornisce ai propri Azionisti ed alla comunità finanziaria un ampio quadro informativo in merito al piano di incentivazione di medio-lungo termine per l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di GENERALI al GROUP CEO, alle posizioni dirigenziali di maggior rilievo e ad altre figure chiave di GENERALI e del GRUPPO GENERALI (di seguito, il "PIANO"). Il PIANO è volto a valorizzare e riflettere gli obiettivi di medio-lungo termine del GRUPPO GENERALI nella definizione della remunerazione variabile dei soggetti suindicati, per le finalità illustrate nel dettaglio nella RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE di GENERALI.

Ai fini dell'attuazione del PIANO, le AZIONI oggetto di assegnazione gratuita ai DESTINATARI dello stesso riverranno, in tutto o in parte, dalla provvista di azioni proprie che la SOCIETÀ potrà acquistare in esecuzione della relativa autorizzazione assembleare, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile, e/o da eventuale apposito aumento del capitale sociale gratuito mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del Codice Civile, nei termini di seguito illustrati.

L'Assemblea degli Azionisti convocata a Trieste per il giorno 27 aprile 2013 (in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione) ed occorrendo per il giorno 29 aprile (in seconda convocazione in sede straordinaria), ed occorrendo ancora il 30 aprile 2013 (in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione), sarà tra l'altro chiamata ad approvare il PIANO, ad autorizzare l'acquisto delle azioni proprie e a delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito al servizio del PIANO.

Oltre alle informazioni rappresentate nel presente documento informativo, ulteriori elementi esplicativi concernenti il PIANO di che trattasi sono contenuti nella Tabella n. 1, Sezione 2 del Quadro 1 unita allo Schema N. 7 dell'Allegato 3A al REGOLAMENTO EMITTENTI (All. sub "A").

DEFINIZIONI

1. DEFINIZIONI

- AMMINISTRATORI:** gli Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di GENERALI, tra i quali va ricompreso l'Amministratore Delegato e GROUP CEO, e coloro i quali hanno in essere un rapporto di amministrazione con società del GRUPPO GENERALI per effetto della nomina dell'organo societario competente;
- ASSEMBLEA:** l'Assemblea degli Azionisti di GENERALI che approverà il PIANO;
- AZIONI:** le "Azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A.", quotate presso il Mercato telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno), assegnate gratuitamente da GENERALI ai DESTINATARI;
- CICLO:** ciascuna delle fasi del PIANO della durata complessiva di tre anni;
- COMITATO PER LA REMUNERAZIONE:** il Comitato previsto dal Codice di Autodisciplina la cui composizione e le cui funzioni sono descritti nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'art. 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 e del Codice di Autodisciplina, approvata dall'ORGANO AMMINISTRATIVO e resa pubblica con cadenza annuale;
- DATA DI APPROVAZIONE:** la data di effettivo svolgimento dell'ASSEMBLEA;
- DESTINATARI:** i soggetti indicati al successivo paragrafo 1, che abbiano ricevuto e restituito, firmata per accettazione, la SCHEDA DI ADESIONE e i relativi allegati;
- DIPENDENTI:** i dirigenti e i dipendenti che abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusa ogni forma di lavoro autonomo o parasubordinato, con GENERALI o una società del GRUPPO GENERALI;
- DOCUMENTO INFORMATIVO:** il presente documento informativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 84-bis, comma 1, del REGOLAMENTO EMITTENTI;



| | |
|---|--|
| GENERALI o la SOCIETÀ: | Assicurazioni Generali Società per Azioni, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al numero 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi; |
| GROUP CEO: | il principale responsabile della gestione di GENERALI e del GRUPPO GENERALI, quale Direttore Generale ed Amministratore Delegato di GENERALI; |
| GRUPPO GENERALI: | GENERALI e le società di diritto italiano ed estero soggette al controllo di GENERALI, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58; |
| ORGANO AMMINISTRATIVO: | il Consiglio di Amministrazione di GENERALI; |
| REGOLAMENTO EMITTENTI: | il regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato; |
| RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE: | la relazione predisposta da GENERALI in adempimento a quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, nonché dall'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 39/2011; |
| RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO: | i responsabili di livello più elevato delle funzioni di <i>Internal Audit, Compliance e Risk Management</i> ; |
| SCHEDA DI ADESIONE: | la scheda che viene consegnata da GENERALI ai potenziali Destinatari, in cui vengono indicate le soglie di accesso e gli obiettivi – riferiti al GRUPPO GENERALI e/o ai singoli DESTINATARI potenziali - e al raggiungimento dei quali è condizionata l'assegnazione delle AZIONI al termine di ciascun CICLO; |
| SOGGETTO INCARICATO: | Banca Generali Società per Azioni, con sede in Trieste, Via Niccolò Machiavelli numero 4, avente Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00833240328; |
| TABELLA: | il documento redatto in conformità alla Tabella n. 1, Sezione 2 del Quadro 1 unita allo Schema N. 7 dell'Allegato 3A al |

REGOLAMENTO EMITTENTI, allegato al DOCUMENTO
INFORMATIVO sotto la lettera "A".



1. I SOGGETTI DESTINATARI -

1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

I nominativi dei potenziali DESTINATARI del PIANO rientranti nella predetta categoria sono riportati nella TABELLA. Essa riporta nominativamente la posizione dell'unico consigliere di amministrazione di GENERALI interessato dal PIANO, che è il GROUP CEO, quella dei tre Direttori Generali di GENERALI, nonché quella di due consiglieri di amministrazione di società controllate direttamente e/o indirettamente da GENERALI.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente

Tra i potenziali DESTINATARI del PIANO sono compresi, oltre agli AMMINISTRATORI, i dirigenti con responsabilità strategiche e i RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO di GENERALI, nonché i DIPENDENTI discrezionalmente selezionati, all'inizio di ciascun CICLO, dall'ORGANO AMMINISTRATIVO in considerazione della rilevanza del ruolo rivestito per il conseguimento degli obiettivi strategici del GRUPPO GENERALI.

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;

I nominativi dei DESTINATARI che rientrano nella suddetta categoria sono indicati nella TABELLA. Tra questi vi rientrano gli attuali tre Direttori Generali di GENERALI.

b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito, nel corso dell'esercizio, compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;

Non applicabile: non vi sono dirigenti con responsabilità strategica che abbiano percepito nel corso dell'esercizio un compenso complessivo superiore a quello del soggetto rilevante ai fini di questo paragrafo 1.3 (il GROUP CEO).

- c) *persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.*

Non applicabile: GENERALI non è sottoposta al controllo di alcun soggetto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

- a) *dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;*

Partecipano al PIANO, oltre al GROUP CEO, i seguenti altri dirigenti con responsabilità strategiche:

- *Group Chief Insurance Officer,*
- *Group Chief Financial Officer,*
- *Group Chief Investments Officer,*
- *Group Chief Operations Officer,*
- *Group Chief Risk Officer,*
- *Country Manager Italia,*
- *Country Manager Germania,*
- *Head of Global Business Lines,*
- *Head of Group HR & Organization,*
- *Group General Counsel,*
- *Head of Group Strategy & Business Development,*

- b) *nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n.17221 del 12 marzo 2010, l’indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell’emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile: GENERALI non è una società di “minori dimensioni”.

- c) *delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.).*

E' prevista la partecipazione dei RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO di GENERALI, a condizioni differenziate rispetto agli altri DESTINATARI.

A tali soggetti vengono assegnati, nella SCHEDA DI ADESIONE, obiettivi triennali connessi esclusivamente all'efficacia e alla qualità dell'azione di controllo, previa verifica che non siano fonte di conflitti di interessi. Per un quadro informativo esaustivo, si rinvia a quanto contenuto nel paragrafo 4.6 della RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.



2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

Il PIANO, il cui contenuto è in linea con la più diffusa prassi a livello internazionale, è volto a perseguire l'obiettivo della crescita di valore delle AZIONI di GENERALI allineando, al contempo, l'interesse economico dei DESTINATARI a quello degli AZIONISTI.

In particolare, il PIANO persegue i seguenti obiettivi:

- collegare maggiormente la componente di remunerazione variabile collegata ad obiettivi di medio-lungo termine alla creazione di valore per l'Azionista;
- sviluppare la cultura della *performance* secondo una logica di Gruppo.

Il PIANO mira a rafforzare il legame tra la remunerazione dei potenziali DESTINATARI e le *performance* attese secondo il piano strategico del GRUPPO GENERALI (c.d. *performance* assoluta) mantenendo, inoltre, il legame tra la remunerazione e la generazione di valore nel confronto con un gruppo di *peer* (c.d. *performance* relativa).

Il PIANO mira, inoltre, a perseguire la fidelizzazione del *management* a livello di GRUPPO GENERALI.

Per raggiungere tali obiettivi si è scelto di:

- erogare l'incentivo derivante dal raggiungimento degli obiettivi in AZIONI;
- legare l'incentivo al valore dell'azione risultante dalla media del prezzo delle AZIONI nei tre mesi precedenti l'approvazione, da parte dell'ORGANO AMMINISTRATIVO, del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio precedente a quello dell'inizio di ciascun CICLO;
- definire un periodo di *vesting* triennale
- prevedere specifiche clausole di *malus* e *claw-back*
- definire una soglia di accesso minima per l'assegnazione di ogni *tranche* del PIANO.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

Il PIANO prevede che il numero di AZIONI effettivamente assegnate alla fine di ciascun CICLO sia direttamente correlato al raggiungimento degli obiettivi individuati per ogni CICLO nella relativa RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE di GENERALI.

In particolare, gli obiettivi individuati per il CICLO 2013-2015 sono il *Total Shareholders' Return* relativo (rTSR, confrontato con un *Peer Group*, identificato nell'indice STOXX Euro Insurance Index) ed il *Return on Equity* (ROE). I livelli di raggiungimento attesi per tali obiettivi verranno individuati all'avvio di ciascun CICLO e resteranno tali per l'intera durata del triennio. Il livello di *performance* e il corrispondente livello di incentivo sono determinati dalla valutazione del raggiungimento contestuale dei due obiettivi sopra indicati. Il livello di *performance* viene rappresentato in una matrice che identifica gli intervalli di *Return on Equity* e i quadranti del *Total Shareholders' Return* relativo e che, in ragione dell'incrocio dei rispettivi risultati, definisce la percentuale di AZIONI spettanti rispetto al valore massimo.

Secondo la matrice di riferimento, non viene erogato alcun incentivo qualora almeno uno degli obiettivi sia raggiunto ad un livello inferiore al minimo (*threshold*). Qualora il risultato di ROE si attesti tra lo scaglione massimo e lo scaglione minimo, il valore dell'incentivo segue un andamento progressivo pari a $\pm 25\%$. Qualora il risultato di rTSR si attesti tra il quadrante massimo e il *threshold*, l'incentivo segue un andamento progressivo pari a $\pm 25\%$. I livelli effettivi di incentivo sono determinati dalla corrispondente percentuale riferita agli scaglioni di raggiungimento del ROE e contestuale raggiungimento del quadrante di rTSR. Per livelli superiori al target del ROE è posto un *cap* di *overperformance*.

L'accantonamento effettivo di ciascuna *tranche* di AZIONI, come illustrato al successivo paragrafo 2.3, è altresì subordinato alla verifica annuale del superamento delle soglie minime di accesso che, per il CICLO che inizia nel corrente esercizio, sono state individuate nel *Solvency Ratio* di Gruppo calcolato secondo i criteri di *Solvency I*. Ai fini dell'accantonamento effettivo della prima *tranche* per il 2013 il livello di *Solvency Ratio* non dovrà essere inferiore al 140%. Per la seconda *tranche*, tale livello per il 2014 non dovrà essere inferiore al valore massimo tra il 140% e quanto raggiunto nell'anno precedente. Infine, ai fini dell'accantonamento della terza *tranche*, per il 2015 tale soglia non dovrà essere inferiore al 160%. Per i CICLI successivi la soglia minima di accesso sarà individuata dall'ORGANO AMMINISTRATIVO e comunicata ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del REGOLAMENTO EMITTENTI.

Alla fine del terzo anno, le AZIONI accantonate verranno definitivamente assegnate ai DESTINATARI in soluzione unica, purché non sia ancora cessato il rapporto di lavoro/amministrazione con la SOCIETÀ ovvero con altra società del GRUPPO GENERALI alla data di assegnazione.

Per quanto riguarda i RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO, la verifica, su base annuale, del raggiungimento degli obiettivi qualitativi, nonché l'effettiva attribuzione delle azioni alla fine di ciascun triennio sono deliberate dall'ORGANO AMMINISTRATIVO, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, per quanto attiene ai responsabili delle funzioni di *risk management* e *compliance*, e su proposta del Comitato Controllo e Rischi, per quanto attiene al responsabile della



funzione di *internal audit*. Solo nel caso in cui l'ORGANO AMMINISTRATIVO ritenga soddisfacenti i risultati raggiunti e la qualità dell'azione di controllo, i RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO potranno accedere all'incentivazione che, in ogni caso, resta condizionata al conseguimento dei risultati previsti per tutti gli altri partecipanti al PIANO.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Il numero massimo di AZIONI assegnabili alla fine di ciascun CICLO sono calcolate in base al rapporto fra l'importo massimo di *bonus* (calcolato in percentuale della remunerazione annua lorda ricorrente) ed il valore dell'AZIONE, calcolato come media dei tre mesi precedenti l'approvazione, da parte dell'ORGANO AMMINISTRATIVO del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio precedente a quello di inizio di ciascun CICLO. Il numero delle AZIONI potrà ridursi fino ad un livello minimo (anch'esso calcolato in percentuale della remunerazione annua lorda ricorrente), livello sotto il quale non viene erogata alcuna AZIONE.

Le AZIONI assegnabili vengono suddivise in tre *tranche*, che si riferiscono ai tre anni di durata del CICLO e che sono determinate in misura percentuale rispettivamente pari al 30%-30%-40%. Ogni anno viene verificato il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati per il triennio al fine di determinare il numero di AZIONI da accantonare per ciascuna *tranche*. L'accantonamento effettivo delle azioni è altresì subordinato alla verifica annuale del superamento delle soglie minime di accesso. Per quanto riguarda il ciclo 2013-2015, la soglia minima è stata individuata nel *Solvency Ratio* di Gruppo calcolato secondo i criteri di *Solvency I*. Ai fini dell'accantonamento effettivo della prima *tranche* per il 2013 il livello di *Solvency Ratio* non dovrà essere inferiore al 140%. Per la seconda *tranche*, tale livello per il 2014 non dovrà essere inferiore al valore massimo tra il 140% e quanto raggiunto nell'anno precedente. Infine, ai fini dell'accantonamento della terza *tranche*, per il 2015 tale soglia non dovrà essere inferiore al 160%. Per i CICLI successivi la soglia minima di accesso sarà individuata dall'ORGANO AMMINISTRATIVO e comunicata ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del REGOLAMENTO EMITTENTI.

La somma delle AZIONI accantonate in ciascuno dei tre anni sarà assegnata definitivamente solo alla fine del triennio, a valle della verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi nel terzo anno.

GENERALI potrà non assegnare ai DESTINATARI, in tutto o in parte, le AZIONI, qualora si verifichi un significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria di GENERALI, accertato dall'ORGANO AMMINISTRATIVO di GENERALI. GENERALI si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere ai DESTINATARI la restituzione, in tutto o in parte, delle AZIONI, qualora i risultati raggiunti si rivelino non duraturi o effettivi per effetto di condotte dolose o gravemente colpose imputabili ai DESTINATARI.

- 2.4. Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile.**

Non applicabile. Il PIANO non prevede il ricorso a tali strumenti finanziari.

- 2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani**

Non applicabile: non vi sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che incidano sulla definizione del PIANO.

- 2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Non applicabile: il PIANO non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.



3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano

L'ASSEMBLEA è chiamata ad approvare il PIANO sulla base della relazione presentata dall'ORGANO AMMINISTRATIVO, dando contestuale attuazione allo stesso. Ai fini dell'attuazione del PIANO, le AZIONI oggetto di assegnazione gratuita ai DESTINATARI dello stesso riverranno, in tutto o in parte, dalla provvista di azioni proprie eventualmente acquistate dalla SOCIETÀ in esecuzione della relativa autorizzazione assembleare ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e/o da eventuale apposito aumento del capitale sociale gratuito mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile, nei termini di seguito illustrati. Resta inteso che, in ogni caso, il numero di azioni acquistate e/o emesse a titolo gratuito al servizio del PIANO è pari a massime 7.000.000.

La richiesta di autorizzazione all'assemblea all'acquisto di azioni e al compimento di atti di disposizione sulle stesse, in coerenza con le finalità del PIANO, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, riguarda massimi 7.000.000 azioni GENERALI, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, da acquistarsi anche in più soluzioni, entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione assembleare, ad un prezzo che non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo né superiore del 5% al prezzo di riferimento che il titolo stesso avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente.

La delega all'ORGANO AMMINISTRATIVO ad aumentare gratuitamente il capitale della SOCIETÀ al servizio del PIANO, ai sensi degli artt. 2443 e 2349, primo comma, del codice civile, avrà una durata massima di 5 anni dalla deliberazione assembleare e sarà eseguibile in una o più *tranche* per un ammontare complessivo nominale massimo di Euro 7.000.000,00 con emissione di massime 7.000.000 azioni ordinarie della SOCIETÀ, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, con godimento regolare, da assegnare gratuitamente ai DESTINATARI del PIANO nei termini ed alle condizioni, nonché secondo le modalità di cui al PIANO medesimo.

Quanto precede risponde all'esigenza di garantire una maggiore flessibilità in sede di esecuzione del PIANO, assicurando, al contempo, all'ORGANO AMMINISTRATIVO una maggiore flessibilità nell'individuazione, di tempo in tempo, delle modalità di approvvigionamento o emissione di AZIONI al servizio del PIANO, secondo criteri di massima efficienza.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

L'ORGANO AMMINISTRATIVO è il soggetto incaricato per l'amministrazione del PIANO. Esso si avvale del supporto del Comitato per la Remunerazione, che formula la sua proposta per quanto attiene alla proposta che interessa il Group CEO e fornisce il proprio parere per quella relativa agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a fronte della proposta presentata dal Group CEO. Per quanto attiene ai dirigenti responsabili di funzioni di controllo, si veda quanto esposto al capitolo 2.2.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.

All'avvio di ciascun CICLO del PIANO, le soglie minime di accesso, gli obiettivi ed i relativi livelli di *performance* vengono rivisti ed aggiornati periodicamente alla luce dei piani strategici del GRUPPO GENERALI.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie).

Al fine di garantire una maggiore flessibilità in sede di esecuzione del PIANO, lo stesso, previa approvazione da parte dell'ASSEMBLEA, verrà implementato attraverso l'acquisto di azioni proprie, e/o da eventuale apposito aumento del capitale sociale gratuito mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile, in conformità a quanto indicato al capitolo 3.1.

3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Nessun AMMINISTRATORE di GENERALI o del GRUPPO GENERALI concorre all'assunzione delle deliberazioni adottate dall'ORGANO AMMINISTRATIVO per la parte di PIANO che lo riguarda.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il COMITATO PER LA REMUNERAZIONE della SOCIETÀ, nella seduta dell'11 marzo 2013, ha esaminato gli elementi caratterizzanti il PIANO ed ha espresso parere favorevole sullo stesso. Successivamente l'ORGANO AMMINISTRATIVO, nella riunione svoltasi in data 13 marzo 2013, su proposta del COMITATO PER LA REMUNERAZIONE, ha deliberato di approvare la proposta di PIANO e di sottoporre la stessa all'approvazione dell'ASSEMBLEA.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito



all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Il PIANO verrà sottoposto all'approvazione dell'ASSEMBLEA convocata a Trieste per il giorno 27 aprile 2013 (in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione) ed occorrendo per il giorno 29 aprile (in seconda convocazione in sede straordinaria), ed occorrendo ancora il 30 aprile 2013 (in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione). L'assegnazione definitiva delle AZIONI sarà deliberata dall'ORGANO AMMINISTRATIVO che certifica il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del terzo anno di ciascun CICLO.

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Non applicabile.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

- i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e*
- ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:*
 - a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero*
 - b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato*

Tra i DESTINATARI del PIANO ve ne sono alcuni che rientrano nella categoria dei soggetti rilevanti, disciplinata dall'articolo 152-*sexies*, 1° comma, lettere c.1) e c.2), del REGOLAMENTO EMITTENTI, essendo *internal dealer* della Società. Essi sono pertanto tenuti, ai ricorrere dei presupposti indicati dal REGOLAMENTO EMITTENTI, a fornire tempestiva informazione al mercato circa le operazioni rilevanti – ai sensi della richiamata normativa – effettuate sulle AZIONI. Ciò premesso, le disposizioni dettate dal “Regolamento in materia di *internal dealing*” di cui si è dotata GENERALI dispongono che tali soggetti non possano compiere operazioni rilevanti sulle AZIONI entro alcuni *blocking period*, ossia nei 15 giorni antecedenti le date delle adunanze consiliari nelle quali:

- è esaminato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato di GENERALI ovvero la relazione finanziaria semestrale;
- è formulata la proposta di distribuzione del dividendo;
- è esaminato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno.

Il testo del Regolamento in materia di *internal dealing* con l'individuazione degli *internal dealer* della SOCIETÀ, è disponibile sul sito internet della SOCIETÀ all'indirizzo www.generali.com.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

- 4.1. La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (c.d. assegnazione di *restricted stock*); dell'incremento di valore di tali strumenti (c.d. *phantom stock*); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. *option grant*) con regolamento per consegna fisica (c.d. *stock option*) o per contanti sulla base di un differenziale (c.d. *stock appreciation right*);**

Assegnazione di AZIONI ai DESTINATARI del PIANO nella forma di *restricted stock*.

- 4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti.**

Il PIANO avrà attuazione dalla DATA DI APPROVAZIONE dello stesso. Il PIANO è *rolling* e si articola in CICLI, ciascuno della durata di tre anni. Ogni anno decorre un nuovo CICLO, salvo che l'ORGANO AMMINISTRATIVO decida, a propria discrezione, di interrompere il Piano.

- 4.3 Il termine del piano**

Il periodo di vigenza del PIANO è previsto fra la DATA DI APPROVAZIONE e l'eventuale decisione assunta dall'ORGANO AMMINISTRATIVO di interromperlo, facendo cessare la decorrenza di nuovi CICLI.

- 4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie**

Il numero massimo di azioni ordinarie della SOCIETÀ che potranno essere assegnate ai DESTINATARI del PIANO è pari a 7.000.000.

La quantità di azioni da assegnare a ciascun DESTINATARIO sarà funzione del superamento della soglia di accesso e del livello di raggiungimento degli obiettivi di ciascun anno. L'assegnazione avverrà solo alla fine del terzo anno di PIANO. L'indicazione di tale dato sarà fornita, nella fase di attuazione del PIANO, ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del REGOLAMENTO EMITTENTI

- 4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati**

Si rinvia a quanto descritto nel precedente paragrafo 2.2.

- 4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con**



particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Le AZIONI assegnate ai DESTINATARI al termine di ciascun CICLO saranno liberamente disponibili nei seguenti termini e modalità:

- il 50% sarà immediatamente disponibile;
- il 25% sarà sottoposto ad un vincolo di indisponibilità della durata di un anno;
- l'ulteriore 25% sarà sottoposto ad un vincolo di indisponibilità della durata di due anni.

Il vincolo di indisponibilità decorre dalla data in cui le AZIONI sono registrate sul conto corrente intestato ai DESTINATARI presso il SOGGETTO INCARICATO.

Successivamente alla data di scadenza dei periodi di indisponibilità di cui sopra, gli AMMINISTRATORI assegnatari di AZIONI, in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, hanno l'obbligo di detenere continuativamente, fino al termine del loro rapporto di amministrazione, una determinata quota percentuale delle AZIONI loro assegnate, la cui misura sarà oggetto di successiva determinazione da parte dell'ORGANO AMMINISTRATIVO. Tali AZIONI saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione dell'ORGANO AMMINISTRATIVO, il quale potrà altresì disporre che le AZIONI restino depositate in custodia.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non applicabile. Non ci sono condizioni risolutive in relazione all'attribuzione delle AZIONI.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o del rapporto di amministrazione prima che GENERALI abbia ricevuto dal potenziale DESTINATARIO la SCHEDA DI ADESIONE debitamente sottoscritta per accettazione ovvero prima della scadenza di ciascun CICLO, i DESTINATARI perderanno la possibilità di ricevere le AZIONI al realizzarsi delle condizioni sopra illustrate.

In caso di morte o di sopravvenuta invalidità con diritto al percepimento della pensione di invalidità che determini la cessazione del rapporto di lavoro o del rapporto di amministrazione, qualora tali eventi si verificino dopo il primo anno di ciascun CICLO, i DESTINATARI, o i rispettivi eredi in caso di morte, potranno mantenere il diritto di ricevere le AZIONI, nei termini e alle condizioni sopra illustrate, in misura proporzionale al periodo di durata del rapporto di lavoro o del rapporto di amministrazione rispetto al CICLO.

Qualora il rapporto di lavoro e/o il rapporto di amministrazione siano a tempo determinato e abbiano una scadenza antecedente la data in cui ha termine il CICLO, i DESTINATARI per i quali la scadenza del rapporto di lavoro o di amministrazione si verifichi dopo il primo anno del CICLO, potranno mantenere il diritto di ricevere le AZIONI, nei termini e alle condizioni sopra descritte, in misura proporzionale al periodo di durata del rapporto di lavoro o del rapporto di amministrazione rispetto al CICLO.

Nel caso in cui una società del GRUPPO GENERALI cessi di far parte del medesimo, il rapporto di lavoro e/o il rapporto di amministrazione si considererà cessato ai fini del PIANO alla data in cui si verifichi tale evento. Tuttavia, i DESTINATARI per i quali tale evento si sia verificato dopo il primo anno del CICLO, potranno mantenere il diritto di ricevere le AZIONI, nei termini e alle condizioni sopra previste, in misura proporzionale al periodo di permanenza della società datrice di lavoro nel GRUPPO GENERALI rispetto al CICLO.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Non sono previste ulteriori cause di annullamento del PIANO.

4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Non applicabile: non è previsto un riscatto, da parte della Società, delle AZIONI oggetto del PIANO.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile

Non applicabile: non è prevista la concessione di prestiti od agevolazioni per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Alla data di approvazione del PIANO il *bonus* relativo al PIANO si configura come pagamento basato sulle AZIONI. L'onere del PIANO risulta pari alla somma del costo relativo alle tre *tranche* del PIANO, ciascuno calcolato come prodotto del *fair value* del diritto di ricevere AZIONI (calcolato alla *grant date* per ciascuna *tranche*) moltiplicato per il numero dei diritti che si stima essere assegnati alla fine di ciascuna *tranche*.



Il costo viene ripartito *pro rata* nell'arco del periodo di maturazione (*vesting*) e ristimato/aggiornato ad ogni fine anno durante il periodo di maturazione contropartita alla apposita riserva patrimoniale.

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

In caso di finanziamento del PIANO attraverso aumento di capitale, l'effetto diluitivo massimo potrà essere pari allo 0,45%.

4.14 Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non applicabile. Anche durante i periodi di indisponibilità, ai DESTINATARI che abbiano ricevuto le AZIONI spetteranno i diritti relativi ai dividendi maturati in tali periodi nonché il diritto di voto.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Non applicabile.

4.17 Scadenza delle opzioni

Non applicabile.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)

Non applicabile.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo:

a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e

b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)

Non applicabile.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

Non applicabile.

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando:

a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse;

b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal consiglio di amministrazione.

Per i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente quotato possono essere forniti mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'art. 84-quater i dati della sezione 1, tabella n.1 e le informazioni richieste nel paragrafo 1 di cui:

- al punto 1.1;

- alle lett. a) e b), del punto 1.3;

- alle lett. a) e b), del punto 1.4.



Allegato "A"

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

| Nome e cognome o categoria | Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente) | QUADRO 1 | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------|------|
| | | Strumenti finanziari diversi dalle <i>stock option</i> | | | | | | |
| | | Sezione 2 Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione <input checked="" type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione di delibera dell'Assemblea | | | | | | |
| Data della relativa delibera assembleare (1) | Tipologia degli strumenti finanziari | Numero strumenti finanziari assegnati (2) | Data della assegnazione (4) | Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti (5) | Prezzo di mercato all'assegnazione | Periodo di <i>vesting</i> (6) | | |
| Mario Greco | Group CEO | | Azioni della Società | 242.185 | n.d. | n.a. | n.d. | n.d. |
| Sergio Balbinot | Direttore Generale | | Azioni della Società | 134.133 | n.d. | n.a. | n.d. | n.d. |
| Raffaele Agrusti | Direttore Generale | | Azioni della Società | 130.407 | n.d. | n.a. | n.d. | n.d. |
| Paolo Vagnone | Direttore Generale | | Azioni della Società | 104.326 | n.d. | n.a. | n.d. | n.d. |
| Dietmar Meister | CEO Generali Deutschland Holding AG | | Azioni della Società | 123.887 | n.d. | n.a. | n.d. | n.d. |
| Peter Thirring | CEO Generali Versicherung AG | | Azioni della Società | 48.251 | n.d. | n.a. | n.d. | n.d. |
| Manager (3) | | | Azioni della Società | 6.216.811 | n.d. | n.a. | n.d. | n.d. |

Note

- (1) L'Assemblea degli Azionisti convocata a Trieste per il giorno 27 aprile 2013 (in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione) ed occorrendo per il giorno 29 aprile (in seconda convocazione in sede straordinaria) ed occorrendo ancora il 30 aprile 2013 (in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione).
- (2) Il numero indicato è relativo al numero massimo di strumenti finanziari potenzialmente assegnabili, fermo restando che il numero di azioni che saranno effettivamente assegnate a ciascun destinatario sarà determinato in funzione del superamento della soglia di accesso prevista per ciascun anno e del livello di raggiungimento degli obiettivi per ciascuno degli anni di riferimento del ciclo.
- (3) I *Manager* destinatari del Piano in virtù di un ruolo diverso da quello di membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di società controllate, direttamente o indirettamente, da Assicurazioni Generali S.p.A., di Direttore Generale di Assicurazioni Generali e/o di dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari di cui al paragrafo 1.3, lettera b) dello Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.
- (4) L'assegnazione definitiva delle Azioni sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione che certifica il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del terzo anno.
- (5) L'assegnazione delle Azioni in favore dei beneficiari del piano avverrà a titolo gratuito, a condizione che siano raggiunti gli obiettivi di *performance* previsti dal piano.
- (6) L'assegnazione definitiva delle Azioni sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione alla fine di ciascun ciclo della durata di tre anni.

n.d. = Non disponibile

n.a. = Non applicabile